



**ORDINANZA SINDACALE**

<b>n.° 0000097 / del 20/10/2022</b>	<b>SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente</b>	<b>Allegati n. 0</b>	<b>Pagine totali n. 5</b>	<b>Pagina 1 di 5</b>
<b>Responsabile procedimento:</b> Ivana Casciano				
<b>Autore:</b>	Rinaldi Antonio Ufficio Ambiente – Verde – Energia – 0291004.300 - ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit.6 cl.9 fascicolo 13 anno 2022)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

**Oggetto:** RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 29/10/2022

**IL SINDACO**

**RICHIAMATI:**

- la legge 9 gennaio 1991 n. 10 concernente *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*. e in particolare l'articolo 8, comma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l'articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché l'articolo 28, comma 3, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
- il decreto legislativo 1giugno 2011, n.93, recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e*

\*aggiornamento n. 12/A chiuso il 05/08/2021

2003/55/CE”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia*”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, recante “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i “Valori massimi della temperatura ambiente” e i “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”;

- il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, che prevede l’adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante “*Aggiornamento del “Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale” per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale*”;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”, ed in particolare l’articolo 26 e l’Allegato III relativi all’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore degli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni rilevanti;

- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” e, in particolare, l’articolo 19-quater secondo cui “*Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1 maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza*”;

- il Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022, concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1 agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di

gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l'introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di "Allerta europea", mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia;

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento;

CONSIDERATO che:

- nel suddetto Piano, un importante contributo alla riduzione dei consumi di gas è rappresentato dalla misura amministrativa concernente la limitazione del consumo di gas per il riscaldamento, mediante l'introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

- il Regolamento (UE) 2022/1369 prevede l'aggiornamento dei Piani nazionali di emergenza gas entro la fine di ottobre 2022 per adeguarli alle previsioni del Regolamento medesimo;

DATO ATTO che:

- il Comune di Paderno Dugnano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del d.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

- il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022 riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento, la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile e la riduzione dei valori della temperatura dell'aria indicati nell'art. 3 comma 1 del d.P.R. 74/2013;

CONSIDERATO che l'impianto normativo come sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

RICORDATO come il conflitto in Ucraina ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

RICHIAMATI l'art. 5 del d.P.R. n. 74/2013 e l'art. 7 comma 13 della D.G.R. n. XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VERIFICATO che le temperature registrate negli ultimi giorni nell'area milanese dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Paderno Dugnano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e che gli impianti termici a uso civile

rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

REGISTRATO alla data del 18 ottobre 2022 il sesto giorno consecutivo di superamento del valore limite giornaliero del PM10 sul territorio di Milano e provincia, previsto dalla direttiva (UE) 2016/2284 per gli inquinanti atmosferici;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire operando in coerenza con l'impianto normativo vigente applicando il differimento del periodo di accensione agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;

RITENUTO che le circostanze come sopra illustrate integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 74/2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 10;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Visto il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74;

Visto il Regolamento (UE) n. 2017/1938;

Visto il D.M. 18 dicembre 2019;

Vista la D.G.R. n. XI-3502 del 5/08/2020;

Visto il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199;

Vista la legge 27 aprile 2022, n. 34;

Visto il Regolamento (UE) 2022/1369;

Visto il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas;

Visto il Regolamento (UE) 2022/1369;

Visto il D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022;

ritenuto opportuno intervenire;

### **ORDINA**

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 29/10/2022.

La presente ordinanza non si applica alle fattispecie di immobili individuate all'art. 1, comma 4 del D.M. 383 del 06/10/2022, di seguito elencate:

*a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*

- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;*
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;*
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;*
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.*

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal d.lgs. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

### **DISPONE**

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano all'indirizzo internet [www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

Paderno Dugnano 20/10/2022

IL SINDACO  
Ezio Casati

*(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*